



Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e  
divieto di vendita di bevande superalcoliche, in occasione dell'evento  
“**Battiti Live '24**” previsto per i giorni **21 - 22 e 23 Giugno 2024**

*IL SINDACO*

Premesso:

- che dalle ore 14:00 circa di Venerdì 21/06/2024 alle ore 02:00 di Lunedì 24/06/2024 si terrà l'evento “Battiti Live '24” in località Banchina Seminario, Banchina S. Domenico, Cala Sant'Andrea;
- che tale circostanza sarà motivo di richiamo di numerose persone provenienti anche dalle città limitrofe;
- che è di preminente interesse, porre in essere ogni azione finalizzata ad aumentare la soglia di legalità e prevenzione di qualsivoglia incidente durante tale evento;

**Dato atto**, che è stata predisposta apposita ordinanza per l'interdizione del traffico auto veicolare nella zona.

**Considerato** che il consumo in contenitori di vetro può determinare episodi di uso improprio degli stessi, nonché la loro dispersione nelle aree interessate all'evento e in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto**, pertanto di dover disporre, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo salvaguardare l'ordine pubblico;

**Tenuto conto** dell'opportunità di inibire, la vendita di superalcolici l'asporto e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro;

**Considerato**, altresì, di dover prevedere l'irrogazione di una sanzione, a carico dei titolari di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali della zona interessata dall'evento consentendo quindi agli stessi di vendere le bevande **utilizzando esclusivamente appositi contenitori in plastica (bicchieri) e lattina escludendo contenitori in vetro** nonché di prevedere sanzione anche per i fruitori dell'evento che dovessero detenere contenitori in vetro di bevande;

**Considerato** inoltre, la presenza di diversi punti vendita H24 lungo il percorso;

**Visti** gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, e il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui potrebbero verificarsi comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**Visto** l'art. 16 della legge 689/198 l e s.m. i.



## ORDINA

1. ai titolari di pubblici esercizi e/o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nell'area dell'evento, il **divieto** di vendita di bevande superalcoliche nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 14:00 del giorno 21/06/2024 alle ore 02:00 del giorno 24/06/2024, e comunque fino al termine della manifestazione;
2. ai titolari di distributori **H24** e ai summenzionati esercizi di somministrazione dislocati lungo il percorso di arrivo all'area concerto: in particolare quelli ubicati su lungomare Colonna, via Baccarini, via Ten. Fiorino, zona stazione (P.zza A. Moro), C.so Umberto I°, Piazza Garibaldi, C.so Dante, C.so e Piazza Margherita di Savoia, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Mazzini, via San Domenico, via San Carlo, via Madonna dei Martiri, via Pansini e via Ten. Ragno, il **divieto** di vendita per asporto di bevande superalcoliche e bevande in contenitori di vetro;
3. assoluto divieto di utilizzo di bottiglie in vetro per il consumo di bevande nelle aree dell'evento e nel raggio di 500mt dallo stesso.

## AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato e quanto previsto dall'art. 650 del c.p., nei confronti dei contravventori della presente sarà applicata la sanzione da un minimo edittale di 25 a 500 Euro secondo quanto previsto dall'art.7bis del D. Lgs. N.267/2000;

## DISPONE

La presente ordinanza previa pubblicazione sul sito del Comune sia notificata, al Comando di Polizia Locale, al Comando Compagnia e alla Stazione Carabinieri di Molfetta, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Molfetta, al Comando Capitaneria di Porto di Molfetta per quanto di propria competenza;

## DA ATTO

Che la presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 54 del D. lgs. 267/2000.

## AVVERSO

La presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 7/8/1990 n. 241 e



s.m.i., chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 5 della richiamata legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale dott. Cosimo ALOIA.

Molfetta, li 11 Giugno 2024



Il Sindaco  
Tommaso Minervini